

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 13-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE COMPAGNA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice
di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

SEVERINO CITARISTI

per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319 e 319-bis del codice penale; nonchè agli articoli 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia

(MARTELLI)

il 3 luglio 1992

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1992

ONOREVOLI SENATORI. - Il 12 giugno 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Citaristi per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319 e 319-bis del codice penale, nonché agli articoli 81 capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

In data 3 luglio 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato che l'ha annunciata in Aula l'8 luglio 1992 e deferita alla Giunta il 14 luglio 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 9, 10, 17 e 23 settembre 1992.

Il senatore Citaristi è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 9 settembre 1992, presentando anche una memoria scritta.

L'impianto accusatorio dei magistrati della Procura milanese si articola sulle risultanze di indagini che hanno fatto emergere una pluralità di eventi criminosi, legati alla gestione di enti pubblici, aziende pubbliche, società a prevalente capitale pubblico, e consistenti nel pagamento di ingenti somme di denaro a favore di pubblici amministratori, pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio e uomini politici a loro collegati nel territorio milanese. Vi si prospetta la radicata diffusione di una sorta di pressochè generalizzata «corruzione ambientale», per cui all'aggiudicazione di qualsiasi appalto seguirebbe il pagamento di tangenti, in favore degli amministratori precedenti e/o di loro referenti politici.

Nell'ambito di queste indagini, sono state acquisite le dichiarazioni del signor Paolo

Pizzarotti, azionista della società Pizzarotti s.p.a. quale capo gruppo di una associazione temporanea risultata aggiudicataria, a seguito di gara bandita nel dicembre 1989, dell'appalto delle opere di ampliamento ed ammodernamento degli impianti e delle infrastrutture dell'aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa.

Il signor Pizzarotti ha riferito di aver chiesto ed ottenuto l'intervento del senatore Citaristi presso *managers* dell'«Italstat» al fine di favorire la costituzione della predetta associazione temporanea di imprese; e che per tali motivi, ma anche per l'effetto della intervenuta aggiudicazione, avrebbe corrisposto la complessiva somma di 1 miliardo e 300 milioni.

Tale somma, sostiene il Pizzarotti, sarebbe stata così ripartita: 800 milioni al senatore Citaristi, segretario nazionale amministrativo della Democrazia Cristiana; 500 milioni all'avvocato Annoni, membro della commissione istituita dalla SEA (Società esercizi aeroportuali) per la valutazione delle offerte di partecipazione alla gara di appalto. La somma di lire 800 milioni sarebbe stata erogata dalla Pizzarotti s.p.a., da altre società del gruppo Pizzarotti e da Paolo Pizzarotti personalmente, con le modalità previste per le erogazioni di finanziamenti a favore di partiti politici, attraverso quattro versamenti (25 ottobre 1989, 9 luglio 1990, 4 marzo 1992, 4 aprile 1992). La somma di lire 500 milioni sarebbe, invece, stata corrisposta all'Annoni per contanti e senza riscontro nella documentazione contabile di tali società.

Inoltre, il signor Pizzarotti ha affermato che, del miliardo e 300 milioni, 650 milioni sarebbero rimasti a carico suo o delle società del suo gruppo, mentre gli altri 650 se li sarebbe fatti restituire a fine 1990, dalle altre imprese partecipanti all'appalto (e cioè dopo aver versato i soldi all'avvocato Annoni e dopo avere il 25 ottobre 1989

ed il 9 luglio 1990 erogato 400 milioni al senatore Citaristi).

Dalle suddette dichiarazioni i magistrati milanesi deducono che la regolarità, a loro giudizio «apparente e formale», dei versamenti a favore della Democrazia Cristiana nasconda una sostanziale violazione della legge n. 195 del 1974 e n. 659 del 1981: le somme corrisposte dalla Pizzarotti s.p.a., dalla IPL s.r.l. e dal signor Paolo Pizzarotti alla Democrazia Cristiana proverrebbero solo in parte da tali soggetti, per metà sarebbero state poste a carico delle altre società associate; ma soprattutto le somme predette costituirebbero il profitto di una attività corruttiva che viene addebitata al senatore Citaristi, in concorso con altri, e consistente sia nella predisposizione di un bando di gara eccessivamente selettivo, sia nell'aver prescelto una offerta che solo apparentemente poteva ritenersi quella economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione.

L'impianto accusatorio dei magistrati milanesi non è apparso convincente alla maggioranza della Giunta, dal momento che il senatore Citaristi - ed è documentato nella stessa domanda di autorizzazione a procedere - ha con molta precisione rilasciato, come prescritto dalla normativa vigente, alla Presidenza della Camera le attestazioni relative ai contributi del signor Pizzarotti, il quale, del resto, mai gli aveva comunicato che parte degli stessi fossero stati versati da altri imprenditori. Nè per togliere valore a questa decisiva circostanza basta definire «apparente e formale», come vien fatto da parte dei magistrati della Procura di Milano, il rispetto della legislazione sul finanziamento dei partiti. Perchè, anzi, l'intervenuto e comprovato rispetto delle forme - oltre tutto, in epoche non sospette - non può che deporre nel senso della legittimità effettiva e sostanziale degli intenti e dei comportamenti del senatore Citaristi.

Il Pizzarotti sostiene di aver espresso, dopo esser pervenuto all'auspicata costituzione dell'Associazione temporanea, segno di concreta gratitudine al senatore Citaristi attraverso i versamenti prima richiamati.

Sicchè, nella ricostruzione della vicenda, assumono un particolare rilievo le date dei versamenti.

Così non sembra pienamente verificarsi nella domanda di autorizzazione a procedere, che pure riporta tali date. Esse si rivelano nitidamente slegate da ogni ipotizzabile riferimento all'appalto «Malpensa 2000» e al suo esito. Non sarebbe stato difficile presumere, come consolidata tradizione di precedenti rapporti, un nesso con le consultazioni elettorali. Tanto più che i magistrati milanesi, in tanto ritengono equiparabili i contributi ricevuti dal senatore Citaristi al compenso ottenuto dall'Annoni (che indubbiamente, esso sì, costituisce profitto di un patto corruttivo), in quanto come già osservato prospettano un ruolo ed un'influenza del senatore Citaristi nella predisposizione e nella aggiudicazione dell'appalto.

La loro convinzione è infatti che «il senatore Citaristi si ingeriva nella procedura della gara onde pervenire, anche per il tramite di Annoni e Zamorani, alla predisposizione di un avviso di gara sufficientemente selettivo al fine di escludere altre qualificate imprese concorrenti e per indurre Annoni ed altri eventuali membri della commissione preposta all'esame delle candidature a privilegiare le imprese, poi risultate aggiudicatarie, rispetto alle altre concorrenti in sede di valutazione delle offerte quali-quantitative presentate».

Ora, se si presta la necessaria attenzione alle date, emerge come i contatti tra il senatore Citaristi e il signor Pizzarotti siano avvenuti dopo che era stato predisposto (quanto meno in prima approssimazione) il bando di gara, e quindi non si comprende dove derivasse al senatore Citaristi la possibilità e l'interesse di orientarne i contenuti. Ed emerge pure come i versamenti al senatore Citaristi per il suo partito non fossero da porre, nè nei tempi, nè nelle ragioni, in relazione con il ruolo e la persona dell'avvocato Annoni, rispetto al quale un intervento del senatore Citaristi, in sede di predisposizione del bando o di commissione giudicatrice, non si vede come e perchè potesse aver luogo. Tanto

più che, nella domanda di autorizzazione a procedere, imperniata sull'essersi il senatore Citaristi ingerito nella procedura della gara, non vi è traccia, neppure ipotetica di come, dove, quando, perchè il senatore Citaristi avrebbe «direttamente o indirettamente» influito sull'avvocato Annoni.

È vero che i magistrati della Procura di Milano ripetutamente e insistentemente sottolineano come la loro ricostruzione vada analizzata nel quadro complessivo dell'indagine milanese, dalla quale affiora la diffusione di una sorta di «corruzione ambientale», per cui all'aggiudicazione di qualsiasi appalto si affiancherebbe la corresponsione di tangenti. Ma è anche vero che, pressochè unanime, è stata all'interno della Giunta la sensazione che la vicenda del senatore Citaristi presentasse un proprio peculiare profilo non riconducibile, o comunque niente affatto omologabile, ad altre vicende milanesi della cosiddetta «tangentopoli». E ciò anche perchè al centro della domanda di autorizzazione a procedere vi è la linea di confine tra tangenti illecite e finanziamenti leciti ai partiti politici.

Tanto da parte di coloro che hanno ritenuto che tale linea di confine non fosse stata varcata dal comportamento del senatore Citaristi, quanto da parte di coloro che hanno ritenuto diversamente, non è stata fatta al Presidente della Giunta richiesta di votazione per parti separate in ordine ai due reati in questione (violazione delle norme sul finanziamento ai partiti e corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio). A maggioranza, con un'unica votazione la Giunta ha deliberato di proporre all'Aula il diniego di autorizzazione a procedere in ordine ad entrambi i reati.

La maggioranza della Giunta ha considerato che la domanda di autorizzazione a procedere viene formulata in termini che non consentono di far propria l'asserita connessione tra le somme ricevute dal senatore Citaristi e l'appalto vinto dalla Pizzarotti Spa con le aziende associate. L'ipotesi di reato contestata al senatore Citaristi esigerebbe che egli si fosse ingerito nella procedura di svolgimento della gara, per pilotarne prima le condizioni e determi-

narne poi l'esito favorevole. Senonchè tale indebita intrusione del senatore Citaristi nel procedimento di appalto non trova alcun appiglio nelle carte processuali, le quali, anzi, smentiscono la tesi accusatoria sì da aver convinto la maggioranza della Giunta di essere in presenza di un'oggettiva infondatezza dell'accusa relativamente alla fattispecie singola in esame; e ciò sia in riferimento agli atti procedurali dell'appalto in questione che attestano una partecipazione di imprese al procedimento notevolmente ampia e smentiscono l'assunto circa un carattere eccessivamente selettivo del bando; sia con riferimento agli interrogatori resi da altri imputati che pure nell'ambito di dichiarazioni di indubbia portata confessoria e di ampie chiamate in correità, hanno escluso la sussistenza di un coinvolgimento diretto del senatore Citaristi nel procedimento che ha portato all'aggiudicazione dell'appalto.

Nell'assoluta mancanza di ogni possibile riferimento della condotta del senatore Citaristi in ordine ai vari momenti essenziali dell'appalto, viene meno ogni possibile deduzione di un collegamento tra le somme ricevute dallo stesso senatore Citaristi e i 500 milioni corrisposti all'Annoni. Dalla formulazione di un bando, che era già stato predisposto, e da un esito, che nulla deve al ruolo del senatore Citaristi, pare arbitrario arrivare ad ascrivere tanto gli 800 milioni quanto i 500 milioni all'esecuzione di un «medesimo disegno criminoso».

La domanda di autorizzazione a procedere sembra ispirarsi e muoversi, se così può dirsi, nel solco di un tracciato bilaterale. Da un lato, attraverso l'imputazione al senatore Citaristi del reato di illecito finanziamento ad un partito politico, si tenta di avvalorare il delitto di corruzione, mentre all'inverso, da un altro lato, con l'indimostrata attribuzione del delitto di corruzione si tenta di attribuire illiceità ai versamenti.

Da parte dei colleghi che si sono manifestati in Giunta di avviso favorevole all'accoglimento della richiesta di autorizzazione a procedere non si è cercato tanto di motivare le proprie scelte sulla rispondenza delle carte processuali alla formulazione dei

magistrati milanesi, quanto di rifarsi ad una esigenza di diverso tipo. Si sono, cioè, avanzate riflessioni e considerazioni di opportunità politica, sociale, ambientale e più in generale, di sensibilità alle attese della pubblica opinione, pur se non è mancato da parte di alcuni colleghi il rilievo che le somme ricevute dal senatore Citaristi per la Democrazia Cristiana hanno avuto una sostanziale alternatività rispetto alle tangenti di regola pagate nella vicenda milanese a seguito dell'aggiudicazione degli appalti, e quindi concludendo che, su tali presupposti, fosse opportuno lasciare alla Magistratura la definizione del confine che corre, distinguendoli, tra lecito finanziamento di un partito politico e tangente illecita.

Peraltro pur nel pieno rispetto di tali riflessioni e considerazioni, la maggioranza, in forza dei convincimenti maturati nel senso che si è cercato di esporre, non ha ritenuto di poterle condividere e di doversi, piuttosto, attenere a come nell'ordinamento vigente viene disciplinato ed articolato, nella lettera e nello spirito, l'istituto dell'autorizzazione a procedere. Di qui la proposta della Giunta all'Assemblea di diniego dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Citaristi per i reati di cui al *Doc. IV n. 13*.

Essendo stata approvata dalla Giunta la proposta di negare l'autorizzazione a procedere, sono state pertanto considerate precluse le ulteriori richieste dell'autorità giudiziaria, riguardanti l'estensione dell'autorizzazione anche ai reati che dovesse essere necessario contestare nel prosieguo del procedimento, nonchè l'autorizzazione a compiere - se del caso - gli atti di cui all'articolo 343 comma 2 del codice di procedura penale.

Tuttavia, qualora invece l'Assemblea respingesse la proposta della Giunta, concedendo pertanto l'autorizzazione a procedere in giudizio per i due reati di cui alla richiesta della magistratura, presso la Giunta è emerso il seguente orientamento, ispirato dalla stessa decisione assunta dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 luglio 1992, a proposito di analoghe richieste contenute nel *Doc. IV n. 6*:

1) l'eventuale autorizzazione a procedere non sarebbe estensibile a fatti nuovi rispetto a quelli indicati nella richiesta di cui al *Doc. IV n. 13*. In particolare, l'autorizzazione, una volta concessa, non può estendersi all'ipotesi prevista dall'articolo 423, comma 2, del codice di procedura penale, allorchè nel corso dell'udienza preliminare risulti a carico dell'imputato un fatto nuovo, non enunciato nella richiesta di autorizzazione a procedere. In ogni caso, eventuali fatti nuovi necessiterebbero di una nuova e specifica autorizzazione a procedere: altrimenti si svuoterebbe di efficacia la garanzia prevista dall'articolo 68, secondo comma della Costituzione;

2) inoltre, si dovrebbe comunque dichiarare improcedibile, allo stato, la richiesta di compiere - ove del caso - quegli atti elencati dall'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale, per i quali la seconda parte del secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione prescrive una specifica autorizzazione, la cui apposita richiesta dovrebbe essere avanzata nel momento in cui l'autorità giudiziaria, proseguendo le indagini a seguito dell'autorizzazione concessa, ritenesse di dover procedere agli atti coercitivi considerati.

COMPAGNA, *relatore*